

L'intransigente dolcezza di un credente senza fede:
Danilo Zolo e la critica delle illusioni giuridiche dell'Occidente

GEMINELLO PRETEROSSÌ

Abstract: The main criticism that Zolo addresses to Western legal universalism is one of inconsistency: it promises what it does not keep. In particular, he captures the tendency of a certain liberal ideology to use the “state of exception” by denying it, as well as the claim to assign a moral surplus value to the “western canon”. This is why he defends a minimal, deflationary and anti-ideological notion of the Rule of law. Zolo had the great merit of immediately perceiving, faced with the rhetoric of the world government, the risks that the “humanitarian turn” entailed. It is wary of legal moralizing, not in the name of a legal nihilism, but in view of the protection of a minimum legal content of the order.

[**Keywords:** legal universalism; political realism; humanitarian ideology; western canon; state of exception]

La principale critica che Zolo rivolge all'universalismo giuridico occidentale è di incoerenza: promette ciò che non mantiene. Quel presunto “universale” viene messo impietosamente a confronto con le sue realizzazioni, con le asimmetrie e le falle che lo caratterizzano. Sono troppe, e troppo strutturali, per poterle intendere come limiti contingenti, casuali. In particolare, Zolo meritoriamente riconosce e tematizza la tendenza di una certa ideologia *liberal* a usare lo “stato di eccezione” negandolo, pretendendo che la deroga ai vincoli stringenti di una normatività giuridica presa sul serio non costituisca un problema, o sia relativizzabile, in ragione di una presunzione di favore: il “canone occidentale” (formula ambigua e inconsistente, se assunta come un blocco compatto) assicurerebbe la garanzia di un plusvalore di civiltà, in contrapposizione a ciò che occidentale non è (il dispotismo orientale, secondo un antichissimo stereotipo, l'Islam minaccioso e così via). Ciò non vuol dire che autocrazie o fondamentalismi non costituiscano dei pericoli. Ma certifica che è impossibile giustificare sulla base di un presunto primato giuridico-morale la contemporanea pretesa di interventismo globalista e immunizzazione sovrana che la volontà di potenza occidentale avanza, sulla base della demonizzazione del nemico e del camuffamento ideologico dell'Occidente “reale” (che,



oltretutto, il “trentennio inglorioso” neoliberalista ha ricondotto a logiche di puro dominio, dopo il compromesso postbellico tra capitalismo e democrazia). Tendenze neo-autoritarie e derive dell’ostilità sono insidie presenti nelle stesse “democrazie” occidentali (ma si possono ancora chiamare così?), soprattutto quando abbandonano la via realistica della ricerca di un *modus vivendi* della convivenza internazionale, rispettoso delle differenze e senza pretese di monopolio della giustizia, che finisce inevitabilmente per assolutizzare una forma di vita politica e culturale, appunto quella “occidentale”, che dovrebbe espandersi senza limite e prevalere su tutte le altre.

Zolo ha avuto il grande merito di intuire subito, di fronte alla triviale retorica del governo mondiale dei primi anni Novanta, il potenziale di pericolosa de-civilizzazione che il cosiddetto *humanitarian turn* portava con sé¹. Avendo il coraggio di affrontare tale nodo, si è trovato a fare i conti con le ambiguità che il pensiero filosofico e giuridico progressista serbava: l’inconsistenza teorico-fattuale e l’opaca strumentalizzabilità della *civitas maxima* kelseniana; l’astrattezza irrealistica del normativismo rawlsiano e habermasiano, soprattutto se proiettato sulla scala della politica internazionale; in generale, il diffuso eccesso di fiducia in una integrale giuridificazione della politica, e quindi in un progressivo allentamento (se non in una vera e propria rimozione) della questione del “politico” (le ipoteche del conflitto, del potere, dell’ostilità e della paura), che a partire dagli anni Sessanta ha via via preso campo nella teoria del diritto e della politica *radical* e *mainstream* (oggi le due dimensioni spesso convergono, e infatti c’è da chiedersi se il radicalismo moralistico non sia la forma compensativa e illusoria per mimare un falso movimento emancipativo, sotto la pesante coltre di conformismo del pensiero unico). A Zolo è stato subito chiaro che, per un analista attento ai dati di fatto e allo stesso tempo fedele a situati principi di razionalità politica, era doveroso mostrare lo scarto tra auto-rappresentazione normativa e realtà neo-imperiale. E far vedere, con il rigore di concetti affilati (presi, e usati liberamente, soprattutto dal repertorio dello Schmitt internazionalista), antidoto alla propaganda *embedded*, come la legittimazione complessiva dell’umanitarismo occidentale sia destinata a collassare, in virtù della sua strutturale smentita, della contraddizione di fondo tra fini rivendicati (la difesa del *Rule of Law*, dei diritti umani ecc.) e obiettivi geopolitici e strategici reali.

¹ D. Zolo, *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, Milano, Feltrinelli, 1995.



Ma, potremmo chiederci, il rifiuto della mistica del costituzionalismo mondiale, della proiezione radical-illuministica della giuridicità umanitaria su scala globale nasce da un problema pratico, o teorico? Cioè l'universalismo dei diritti è *per ora* incoerente, in quanto strumentalizzato dall'Occidente, o lo è *di per sé*, perché risulta impossibile realizzare un *nomos* mondiale che sia davvero universale, o ancora è incoerente perché eccessivamente caricato di aspettative normative, che non ce la fa a reggere, mentre una giuridicità più contenuta, deflattiva, potrebbe essere funzionale a un ordine minimo delle differenze e perciò più difendibile? Zolo oscilla tra queste posizioni, ma sostanzialmente ritiene problematica la partita dell'universale. E tuttavia non rinuncia e difendere la normatività giuridica formale dello Stato di diritto, appellandosi ad esso contro le violazioni che, magari in nome dei suoi valori, l'Occidente stesso perpetra. Ma perché questa difesa? E quali ne sono le premesse? Zolo crede al ruolo del diritto nella limitazione della violenza, anche se non ne enfatizza le possibilità. All'interno di un ordinamento fondato sul *Rule of Law*, i margini di garanzia dei diritti dei singoli e di controllo dell'esercizio del potere sono più significativi, perché possono presupporre un'istituzionalizzazione politica stabile su un determinato territorio che renda possibile l'espletamento continuo di funzioni di garanzia *erga omnes*. Sul piano internazionale, più che una costituzionalizzazione impossibile di un ordinamento fondato sulla certezza del diritto per tutti (che non si dà), i principi del diritto internazionale classico-moderno, vestfaliano, che mirano a una relativa limitazione della guerra e all'applicazione dello *ius in bello* per civili e combattenti regolari sono, pur tra molti limiti e gli orrori propri di ogni guerra, un *minimum* su cui poter contare. In particolare, il principio di autodeterminazione e non ingerenza rappresenta, pur tra molti limiti e contraddizioni, un argine rispetto alle prepotenze degli Stati più forti. Del diritto internazionale cosmopolitico occorre prendere sul serio soprattutto il divieto di aggressione, che deve valere anche per le grandi potenze (mentre tutte, sia a Est sia a Ovest, se ne sono macchiate, dal secondo dopoguerra a oggi). La nuova dottrina strategica della difesa preventiva, estesa dopo l'11 settembre dagli USA anche a minacce non immediatamente reali, ma eventuali o solo possibili, apre la strada a una micidiale mistione di eticizzazione del diritto internazionale e rivendicazione del diritto del più forte (come lo stesso Habermas ha riconosciuto in *L'Occidente diviso*, criticando lo scarto rappresentato dalla politica dei neo-conservatori americani: ma il problema è che l'umanitarismo polemico sostenuto dai Democratici, sotto il cappello di un formale omaggio alla legalità



internazionale e all'ONU, è anch'esso pericoloso per la pace e gli equilibri mondiali). Lo Stato di diritto presuppone un ordine politico effettuale (spazialmente situato in un pluriverso di Stati) nel quale il potere può essere, almeno in parte, sottoposto al controllo del contro-potere del diritto. La *civitas maxima* no: è una copertura ideologica della "Santa Alleanza" di potenze egemoni². Per Zolo, si tratta non di imporre i diritti umani e la democrazia al mondo, ma di imparare a convivere in un pluriverso di Stati, popoli e culture, di tentare di conoscerci e accettarci. In vista di un obiettivo – non privo di audace speranza, ma calato nella realtà del mondo – di costruire le condizioni per un effettivo riequilibrio di forze e risorse, che arginino i disegni neo-coloniali delle superpotenze. Che tali restano, anche quando sono ammantati di umanitarismo.

Zolo ha sempre avvertito un senso di profonda inaccettabilità, rispetto alla doppiezza insita nella strumentalizzazione dell'universalismo giuridico. Il suo fervore spirituale senza fede, radicato in un tempo nel quale la fede vissuta autenticamente e in comunità era stato il movente fondamentale della sua vita e delle sue convinzioni, si univa a una sorta di "rasoio" intellettuale, che non permetteva vie di fuga di comodo. Dal rifiuto intransigente della moralizzazione asimmetrica del diritto scaturiva un'energia in grado di alimentare tanto l'analisi teorico-critica, quanto prese di posizioni coraggiose, come quelle contro il ritorno delle guerre presuntamente "giuste", messe in atto dagli USA e dalla NATO (Kosovo, Afghanistan, Iraq 1 e 2, Libia), oltre che a difesa della causa palestinese, quando ormai i più preferivano tenersi alla larga dal tema. La critica, molto severa, alle guerre camuffate da operazioni di polizia internazionale si spingeva anche a quelle legittimate (apertamente o con veli ipocriti) dall'ONU. Un forte impegno civile, etico sosteneva le analisi e gli interventi di Zolo, che avevano quindi la singolare caratteristica di essere nitidi, persino spietati nel ricorso a inesorabili categorie di razionalismo realistico, in grado di disvelare e denunciare trappole concettuali, fallacie giuridiche ed elementi fattuali scomodi, e allo stesso tempo animati da un "dover essere" critico, dalla difesa e rivendicazione dello Stato di diritto e delle procedure giuridiche come argine agli eccessi di ogni potere, anche e soprattutto di quelle potenze che investono la propria forza militare ed economica di compiti missionari. Quindi abbiamo un doppio movimento: da un lato, Zolo usa le forme giuridiche moderne (in virtù delle

² D. Zolo, *I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico*, Roma, Carocci, 1998.



implicazioni di reciprocità, generalità, certezza e coerenza che serbano), per criticare la concreta politica del diritto delle potenze occidentali; dall'altro, sviluppa una critica dell'etnocentrismo in agguato nella pretesa egemonico-culturale, che mira a monopolizzare la nozione di umanità³. Quindi non si può dire che Zolo rifiuti, o delegittimi in blocco l'universalismo giuridico, ma ne relativizza le pretese etico-normative eccessive, "di civiltà", perché troppo onerose e opache, basate su implicazioni metafisiche e antropologico-culturali problematiche (di cui sviluppa una critica ontologica e gnoseologica), e però lo usa come strumento critico-polemico, valutativo, sulla base di un'epistemologia consapevolmente alleggerita.

Zolo ha colto per tempo i veleni del globalismo, prima ancora che la sua crisi fosse conclamata (perciò ha avuto ragione per tempo, perché ha visto il lato oscuro della globalizzazione mentre i più erano accecati dalla narrazione trionfalistica del progressismo *liberal*). Non avendo paura di ricorrere ad autori "realisti", conservatori o persino "maledetti" (Schmitt, Bull, Plessner), ha elaborato una serie di coordinate preziose, senza deflettere dalla propria scelta di fondo a favore degli ultimi, di chi è veramente esposto all'urto della violenza, da qualunque parte provenga: la critica del fondamentalismo umanitario, perché etnocentrico, intrinsecamente violento (oltre che paradossale, perché in nome dei diritti umani si riassolutizza la politica e la guerra, cioè si realizza l'opposto della limitazione del potere arbitrario e del riconoscimento delle identità); l'opzione per una pluralità irriducibile, che rende l'unità del mondo non solo impraticabile, ma soprattutto non augurabile perché omologante; una critica lungimirante, di spessore antropologico-politico, alla mercificazione e all'omologazione culturale; la messa in questione della narrazione post-1989: esistono certo problemi "globali", ma la chiave per affrontarli non può essere data dall'ideologia globalista. Per tutti questi motivi, Zolo non è mai stato a rischio di subalternità, anche inconsapevole, verso il neoliberalismo (e neppure verso il progressismo *liberal*). Anzi, è stato uno tra i primi, insieme a Luciano Gallino e pochi altri, a mettere in luce le profonde contraddizioni e gli effetti anomici, oltre che iniqui, della globalizzazione.

Zolo ha messo in rapporto Bull e Schmitt: il modello della società anarchica internazionale e il *nomos della terra*, il ripudio della discriminazione inumano-umanitaria e la ricerca di un *modus vivendi* hobbesiano, minimo ma efficace. Il punto fondamentale

³ D. Zolo, *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Torino, Einaudi, 2000.



è quello, bobbiano (ma del Bobbio realista, suo costante interlocutore), relativo all'assenza del Terzo. Che in Bull quella società fosse soprattutto, o solo, europea, non toglie che l'uso del paradigma nella teoria realistica delle relazioni internazionali oggi vada nel senso della generalizzazione del modello formale, in virtù del suo minimalismo: una sorta di proiezione/generalizzazione del modello vestfaliano, tolto dal suo ancoraggio storico. Del resto, alternativa non c'è. Nessuna "analogia domestica" è possibile (lo stesso Habermas⁴ ne ha riconosciuto il carattere fuorviante, perché un patto sociale mondiale non è concepibile come estensione del patto sociale statale): mutano troppo radicalmente i soggetti dello stesso (da individui a popoli), i contesti spaziali (non si riesce a definire un dentro e un fuori dell'ordinamento, ciò che ne rappresenta invece una necessità "trascendentale"), i presupposti storici (i fattori prepolitici di lungo periodo contano, nell'instaurazione della dinamica di politicizzazione necessaria a generare una forma di unità, per quanto pluralizzata). La via del monismo pangiuridico di Kelsen è astratta e contraddittoria: il pacifismo giudiziario che pretende di trasformare la guerra in sanzione manca (per fortuna) dei presupposti necessari alla giurisdizionalizzazione: lo Stato mondiale. Al di là del fatto che è pia illusione (anche qui, per fortuna) imbrigliare la politicità dell'umano, la sua pluralità e dinamicità, in un paradigma processual-sanzionatorio. Ben altro occorrerebbe, ai fini di una politica monista del genere umano. Tra l'altro, per occuparsi dei conflitti e dei drammi che toccano popoli, gruppi e singoli in carne e ossa, sarebbe sicuramente molto più proficuo provare a sviluppare un nuovo internazionalismo fondato sulla centralità del "momento nazionale", da ridemocratizzare in Occidente, e da democratizzare dal basso, autonomamente, nei tanti Paesi post-coloniali vittime di classi dirigenti corrotte, spesso filo-occidentali. In ogni caso, sul piano internazionale per evitare il peggio è di cooperazione multilaterale, non di *reductio ad unum* (cioè all'Egemone), che c'è bisogno.

Intransigenza e realismo: questa è la cifra del pensiero orientato, mai neutrale di Danilo Zolo. L'istanza di assoluto, perduto e inattuabile, non scompare del tutto, e si traduce, laicamente, in un profondo senso di insopportabilità dell'ingiustizia. Ma questa presa di posizione partigiana non deflette mai dalla comprensione (che a volte si fa disperata) dei limiti della ragione (anche giuridica) e della stessa prassi politica (così come

⁴ J. Habermas, *L'Occidente diviso*, trad. it. a cura di M. Carpitella, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 123 ss.



dei rischi insiti nella rimozione di tali limiti: consapevolezza che in Zolo era maturata interiormente, cioè era il frutto di un percorso allo stesso tempo intellettuale ed esistenziale). Zolo, pur rompendo prima con il cristianesimo, poi con il marxismo, ha mantenuto una coerenza (e anche un rovello) di fondo: stare dalla parte dei senza parte, ma senza retorica e auto-inganni. Non a caso sviluppa una critica del cosmopolitismo come prodotto dell'egemonia occidentale, e cerca una vera apertura all'altro, attraverso un rispetto non formale per le culture non occidentali (che non impediva ovviamente di criticarne certi aspetti e pratiche: ma sempre nella consapevolezza della parzialità, del carattere situato del proprio punto di vista, anche quando si sviluppano discorsi fondati su buone ragioni, che ambiscono a generalizzarsi). Da tale critica razionale che sottopone a scrutinio innanzitutto se stessa deriva, sul piano delle opzioni di politica del diritto, l'ancoraggio allo Stato di diritto, e però anche la sua lettura deflazionista.

Il realismo, condito da un certo pessimismo antropologico, di Zolo, credo sia una delle chiavi per comprendere l'ancoraggio all'idea garantistica di Stato di diritto, come argine minimo alla prevaricazione su chi è indifeso. Più che strumento di una più complessiva politica del diritto, inscritta in un paradigma ambizioso di Stato costituzionale democratico, lo Stato di diritto è *Rule of Law*, possibilità di limitazione del potere arbitrario. Zolo diffida della promessa democratica (perché destinata a essere smentita: i sistemi democratico-rappresentativi sono diventati in realtà “principati” democratici⁵) e non valorizza i diritti sociali: sono prestazioni, più che diritti, effetto di politiche pubbliche magari auspicabili ma non qualificabili propriamente in termini di diritti soggettivi. Il sovraccarico sulla scienza del diritto che il neo-illuminismo giuridico, o il progressismo costituzionale, finiscono per determinare, da un lato rischia di chiedere troppo ai sistemi giuridici, mentre obiettivi e mezzi dovrebbero essere intesi più correttamente come politico-sociali e ideologici, dall'altro opacizza la formalità delle categorie giuridiche. In effetti, anche Zolo ha un'aspettativa sul giuridico, ma per non essere deluso, occorre che essa si mantenga rigorosamente realistico-procedurale, senza pretese di giuridificazione integrale della politica né di palingenesi.

Invero, se consideriamo la polisemia e varietà di modelli storici dello Stato di diritto, colpisce che Zolo si tenga fermo a un'equiparazione concettuale tra Stato di diritto

⁵ D. Zolo, *Il principato democratico. Per una teoria realistica della democrazia*, Milano, Feltrinelli, 1992.



e *Rule of Law* (pur essendo tradizioni differenti: il *Rechtsstaat* legato allo Stato-persona, il *Rule of Law* allo Stato giurisdizionale). Da un lato, Zolo sottolinea correttamente la dimensione locale, particolaristica, del *Rule of Law*, legata all'esperienza inglese. Così come la stretta connessione alla tradizione della dottrina (soprattutto tedesca) dello Stato di diritto continentale⁶. Dall'altro, opera un tentativo di convergenza, all'insegna di una filosofia politica individualistica, mettendo in sequenza una serie di beni indisponibili, ma intorno ai quali può costituirsi quella sfera di autonomia che deve essere protetta da abusi e invadenza: diritto alla vita e alla sicurezza personale, la libertà, la proprietà privata, l'autonomia negoziale, fino ai diritti politici. E i diritti sociali? Essi sono appunto "diritti" in un senso molto peculiare, meno giuridico: sono fonti di legittimazione storico-politica.

Tale impostazione individualistica non conduce però a una fondazione giusnaturalistica, "assoluta" dei diritti, né una conoscenza oggettiva del loro contenuto di valore. I diritti non esprimono un'essenza, una sostanza etico-antropologica che si dispiega. Anche per questo Zolo era contrario alla loro dilatazione: per realismo, fastidio verso la retorica, ragioni di coerenza. Non si può qualificare come diritti qualsiasi pretesa, aspettativa, bisogno, per quanto legittimi essi siano, perché si collocano su un altro piano, che è quello della politica e della storia: in questo senso quella di Zolo è una visione piuttosto stretta, attenta alla forma e alla procedura, di giuridicità. Una visione compatibile con il suo realismo di fondo. Mentre era meno sensibile alla funzione simbolica del linguaggio dei diritti e a una concezione dei diritti (soprattutto sociali e partecipativi) come strumenti di un "progetto".

Zolo propone di "salvare" la nozione di Stato di diritto attraverso un'interpretazione nomotetica, selettiva e costruttiva, fondata su un'epistemologia debole. Un *katéchon* fragile (sempre esposto al rischio di essere piegato), ma in sé credibile perché certo, contro l'arbitrio. L'elemento della certezza, dell'effettiva coerenza *erga omnes* nell'applicazione delle regole, erano molto sentiti da Zolo come valori minimi ma indisponibili, e in qualche modo realisticamente conseguibili. *Rule of Law* non significa quindi giuridificazione o costituzionalizzazione definitive dello Stato e del potere. E non è neppure Stato legislativo. Tra parentesi, questo è il motivo per cui tutta la

⁶ Cfr. il suo contributo all'impresa, realizzata con Pietro Costa, che ha dato vita al volume collettaneo *Lo Stato di diritto. Teoria, critica, storia*, Milano, Feltrinelli, 2002.



teoria di Ferrajoli ha invece come riferimento eminente il modello di ordinamento giuridico forgiato nello Stato continentale, sebbene miri a un'integrale giuridificazione post-sovrana (ciò che rende problematico recuperare una centralità della politica) e a una generalizzazione, rimessa al puro volontarismo della buona volontà al di là dei confini dello Stato costituzionale (altrettanto problematica, perché non considera vincoli e implicazioni dell'istituzionalizzazione di uno spazio politico situato delle garanzie).

Il localismo del *Rule of Law* inglese, il suo anti-universalismo radicato in un'antica *Law of the Land*, paradossalmente ne farebbe invece un paradigma (anche in virtù della sua primazia storica). Ma allo stesso tempo lo rende non trasferibile, in quanto diritto consuetudinario vivente. Il costituzionalismo, altrove, si è affermato attraverso costituzioni scritte e cataloghi di diritti. Mentre il propagandato *Rule of Law* globale rischia di essere la copertura della *lex mercatoria* (pensiamo a certe interpretazioni economicistiche della libertà e dei diritti economico-sociali – ad esempio in tema di lavoro – da parte della Corte di Giustizia europea). Come se il problema fosse solo quello di limitare il potere statale. E non anche, e oggi forse soprattutto, quello di un *katéchon* per i “poteri indiretti”.

Sui diritti sociali Zolo ha una lettura riduzionista: la loro costituzionalizzazione esprime l'*interesse* dei cittadini a godere di determinati standard di istruzione e salute, in società industrialmente avanzate. Ma non vede che non solo di “interessi” si tratta. I diritti sociali sono fondamentali strumenti di inclusione sociale nella cittadinanza democratica, come ha mostrato efficacemente Böckenförde: un'inclusione che rende possibile la tenuta pluralistica e non plebiscitaria dei regimi di massa. Sono strumenti di giustizia e ricostruzione del legame sociale. La lezione di Weimar, che Mortati aveva ben presente e che ispira il suo magistero teoretico-costituzionale, il quale una così significativa influenza ha avuto nella Costituente, è decisiva in questo senso. I diritti sociali sono frutto di lotte per prendere sul serio l'uguaglianza, fornendole un contenuto sostanziale. C'è poi la questione della funzione fondativa del lavoro. Non si tratta affatto di una valorizzazione puramente retorica. Indica la necessità di perseguire politiche di piena occupazione (in questo senso lo Stato costituzionale democratico è uno Stato keynesiano, a economia mista), oltre che l'esigenza di garanzie adeguate a tutela di un rapporto altrimenti sperequato (da cui il nuovo diritto del lavoro). Cioè, lo sfondo del *welfare* è il problema del capitalismo e del suo difficile rapporto con la democrazia, in virtù della questione



sociale che costantemente ripropone (assumendo varie forme) e degli effetti disgregatori delle sue crisi ricorrenti (il “momento Polanyi” di ieri e di oggi). Zolo su questi temi è meno attento, forse in virtù del suo marxismo giovanile, e del distacco epistemologico, traumatico, con quella tradizione. Ma al di là delle ipoteche dogmatiche della tradizione marxista, e del comprensibile bisogno di venirne fuori, certi nodi permangono, e anzi si ripropongono oggi, in forme virulente, che mettono in crisi i sistemi politici occidentali, e alla lunga rischiano di minare anche lo Stato di diritto nei suoi presupposti filosofico-politici (cui Zolo giustamente teneva). Così come si pone la questione della necessità di soggetti politici strutturati, per riparare, almeno in parte, agli effetti della disintermediazione.

Se è vero che la logica dei diritti sociali rimane sostanzialmente estranea a quella dello Stato di diritto (liberale), ciò indica come questa nozione debba essere superata da quella di Stato costituzionale. Non solo per ragioni che attengono (come si è detto) all’integrazione, alla legittimazione sulla base di criteri di giustizia sociale, e all’effettività delle condizioni della partecipazione politica, ma anche perché la logica neoliberista, creando anomia, impone soluzioni emergenziali e determina una disgregazione del vincolo politico post-tradizionale, che mina alla lunga le stesse garanzie dei diritti liberali. Se il problema è la regolazione della paura⁷, cioè la produzione di sicurezza che nelle società di massa non può essere solo civile, ma anche sociale, allora il *welfare* non rientra tanto nella sfera della filosofia della giustizia in astratto, quanto nella questione della stabilizzazione funzionale di un ordine effettivamente “pluriclasse”. E quindi, credo, avrebbe dovuto avere un ruolo più centrale nella riflessione di Zolo.

La tendenza alla differenziazione funzionale, nozione che Zolo riprende da Luhmann, conduce a una crisi dell’autonomia dello Stato di diritto rispetto alla sfera economica; lo stesso ambito religioso esce dalla neutralizzazione operata dalla secolarizzazione moderna e tende a ripoliticizzarsi; il globalismo, ideologia performativa che assume i fatti della globalizzazione per enfatizzarne gli esiti anti-statali e anti-politici, mette in crisi la giuridicità classico-moderna tanto dello Stato di diritto, quanto del diritto internazionale interstatale: ma queste coordinate non vengono sostituite da nuove funzioni ordinanti, ciò che determina anomia e delegittimazione. Zolo vede i

⁷ Alla funzione antropogenetica e strutturante della paura, e alla sua connessione con l’ostilità e le dinamiche di dominio e assoggettamento, Zolo ha dedicato il suo ultimo libro, dai toni spiccatamente pessimistici: D. Zolo, *Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere*, Milano, Feltrinelli, 2010.



problemi del canone “Stato di diritto”: (1) il rapporto non ovvio né obbligato con la democrazia; (2) la tensione sovranità popolare-garanzia giurisdizionale dei diritti soggettivi, (3) il problematico fondamento culturale dell’universalismo. E vede come in concreto lo Stato di diritto presupponga un contesto spaziale, un contenitore determinato: lo Stato. Cioè la questione del “politico”, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra. Per Zolo lo Stato di diritto regola la sovranità interna, non le relazioni internazionali.

Tuttavia, lo Stato di diritto rappresenta una sorta di ordine politico minimo. Sul piano internazionale, pur nell’insoddisfazione e nella consapevolezza del carattere amletico di tale prospettiva (soprattutto di fronte a minacce estreme come genocidi, persecuzioni, uso di armi di distruzione di massa, guerre totali), è preferibile optare pragmaticamente per una deflazione dei diritti. Rispetto alla politica internazionale e ai rapporti tra Stati, tale opzione ha senso come antidoto all’interventismo occidentalista. Ma ciò non toglie che i diritti, soprattutto se considerati indivisibili, possono animare lotte in contesti locali diversi, che potrebbero anche connettersi e tornare ad alimentare una solidarietà internazionalista che, in epoca di globalismo finanziario, ha invece conosciuto, e non a caso, il suo grado zero. Non è stata tanto la de-globalizzazione ad aver generato tale ripiegamenti egoistici, ma gli effetti dell’ideologia mercatista e tecnocratica, portata all’estremo del fideismo e della negazione della realtà, delle cause endogene della crisi: oltre a negare la dimensione collettiva dei problemi, e quindi la possibilità stessa di una condivisione d’insieme, ciò ha esacerbato asimmetrie e logiche competitive.

Zolo è diffidente verso l’eticizzazione del diritto, ma non in nome di un nichilismo giuridico, bensì della protezione di un contenuto giuridico minimo dell’ordine, credibile perché nitidamente applicabile e sottratto alle controversie. Non a caso aveva molto insistito, criticamente, sul tema della “guerra giusta” come ritorno di una fondazione teologico-morale del diritto. I cui presupposti sono molto onerosi e, soprattutto, controversistici: quel mondo tradizionale e sostanziale, fondato su un’unità di fede, che postula una comunità organicista ed esclude il primato dei diritti soggettivi rispetto ai doveri, oltre ad essere perduto, non è francamente augurabile per una società di uomini liberi.

Queste preoccupazioni possono essere almeno in parte alleggerite per quello che riguarda l’ordine interno, considerando che in esso si può presupporre un lungo processo di stratificazione socio-istituzionale, compiutosi all’interno dello Stato moderno, che sostiene le metamorfosi della sovranità e dell’esercizio del potere. La sua legittimazione



nuova, costituzionale e democratica, pur implicando l'immissione di elementi di validità statica, assiologica, in un ordinamento dinamico, non parrebbe per questo minare alle fondamenta la legittimazione moderna, procedurale, dell'ordine pluralista. Tuttavia, Zolo diffida di tale passaggio dalle possibili implicazioni ideologiche, che apre la strada alla confusione tra diritto e morale, garanzie giuridiche ed egemonia, e opta per uno svuotamento di contenuto (etico, ma anche sociale) dello Stato costituzionale novecentesco, il quale infatti viene ricondotto allo Stato di diritto. Il potere viene analizzato in modo scarnificato, fuori da narrazioni legittimanti, utilizzando la lezione del realismo politico, della critica elitista e del funzionalismo sistemico. Ma ciò non gli permette di cogliere appieno la necessità della politica di massa, il valore della costituzione in senso materiale, e l'impossibilità per tutti gli attori di uscire dalle logiche egemoniche. Da questo punto di vista, Zolo è un individualista solidale con le tragedie degli ultimi, dei dimenticati, che forse si illude sulla preservabilità e spendibilità immediata di un fulcro neutrale all'interno del giuridico, e fa fatica a pensare un antidoto alla spolticizzazione contemporanea. Un polemista rigoroso, analista appassionato delle aporie dell'universalismo, insofferente degli inganni ideologici occidentali, diffidente verso il pangiuridicismo ma difensore del nucleo essenziale del diritto moderno, a cui si volge come a una boa di salvataggio, da cui alimentare un punto di vista critico sulle incongruenze e le parzialità dell'universalismo di potenza, da cui non è esente l'umanitarismo giuridico occidentalista.

Il rapporto di Zolo con Schmitt è laico: la riflessione del "grande vecchio" dello *jus publicum europaeum* gli offre coordinate e categorie per criticare il globalismo giuridico. In Zolo Schmitt conviveva con Luhmann e Ross (e in qualche modo con Bobbio). Uno Schmitt recuperato, a fronte della inaccettabilità logica e politica del post-1989. Considerati gli effetti del ciclo globalista, quella *pars destruens* di Zolo, che non teme di utilizzare categorie schmittiane, si è confermata fondata. La *pars construens* era più difficile, anche se alcune indicazioni di saggezza c'erano e sono ancora oggi validissime: riconoscere il carattere pluriverso del mondo e contrastare le spinte all'appiattimento, foriere di disastri; promuovere un lavoro di interazione e confronto culturale vero, di lunga lena, accettando il fatto che quello che possono fare la politica e il diritto internazionali è importante, ma limitato (e che tanto più sarà corretto, non pericoloso, quanto più sarà limitato).



L'eredità di Zolo è cospicua: in particolare, si tratta di andare avanti con il suo progetto di una filosofia della politica e del diritto internazionale realista, ma non per questo priva di orientamenti ideali e normativi. Con Zolo oltre Zolo, dunque: per comprendere le dinamiche geopolitiche e geo-economiche che accompagnano la crisi della de-globalizzazione, il nuovo multilateralismo e le tentazioni neo-imperiali; per prendere sul serio la questione mediorientale (e in particolare palestinese) e la centralità del Mediterraneo (tra parentesi, sulla Libia aveva ragione lui); per sviluppare una lettura critica approfondita della crisi dell'UE e delle sue asimmetrie.

Con Danilo ho avuto, oltre che un'amicizia stimolante, una collaborazione scientifica ed editoriale, che ha condotto a molti seminari e dibattiti in comune e a due pubblicazioni di successo di Zolo, per Laterza, dedicate al tema della globalizzazione⁸ e a quello dei tribunali internazionali come “giustizia dei vincitori”⁹ (libri significativi, che portavano un punto di vista originale, fuori dal coro, anche rispetto all'*establishment* progressista); mentre forte è il rimpianto per il fatto che non abbia potuto realizzare il progetto di una sintesi complessiva dei suoi studi sul diritto e la politica internazionali. Di Danilo mi hanno sempre colpito la curiosità intellettuale mista al rigore, l'anti-academismo e la forza nella battaglia delle idee, il coraggio nel sostenere posizioni scomode e anche l'affettuosa ironia: il tutto sullo sfondo di un'inquietudine che nasceva dal bisogno di assoluto, impronta dell'esperienza delle fede perduta, e dall'impossibilità di consolazioni di comodo certificata da una razionalità disincantata ma incapace di cinismo. A volte, poteva sembrare una persona “complicata”. Per certi aspetti era vero. Ma la fonte sorgiva di tale problematicità era un bisogno, autentico, di nitidezza intellettuale e umana, di conoscenza effettiva delle diversità culturali, di legami interpersonali veri, non formali né ipocriti.

Geminello Preterossi
Università di Salerno
gpreterossi@unisa.it

⁸ D. Zolo, *Globalizzazione. Una mappa dei problemi*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

⁹ D. Zolo, *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Roma-Bari, Laterza, 2006.